



LA C.A.S.A. Schio (VI)

Servizio di Sorveglianza Sanitaria e
Medico Competente ai sensi del
D.lgs 81/2008

Dal 01.01.2018 al 31.12.2020

Capitolato di Gara

Ufficio Acquisti

INDICE DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO:

ART. 1 - OGGETTO DEL CAPITOLATO	3
ART. 2 - DURATA	4
ART. 3 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO.....	4
ART. 4 - IMPORTO DELL'APPALTO E VARIAZIONI.....	5
ART. 5 - REQUISITI, CARATTERISTICHE E CONDIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	6
ART. 6 - OBBLIGHI ED ONERI DELL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE.....	7
ART. 7 – LOCALI, ARREDI ED ATTREZZATURE.....	7
ART. 8 - SOSTITUZIONE DEI PROFESSIONISTI INCARICATI.....	7
ART. 9 - CONSENSO DEL LAVORATORE ALL'ATTO MEDICO	7
ART. 10 - MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEI SOPRALLUOGHI.....	8
ART. 11 - SEGRETO D'UFFICIO	8
ART. 12 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI.....	8
ART. 13 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	8
ART. 14 - CESSIONE DEL CONTRATTO E/O DEL CREDITO.....	9
ART. 15 - PENALITA'	9
ART. 16 - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E RCO	9
ART. 17 - CONTROVERSIE.....	10
ART. 18 - VIGILANZA E CONTROLLO DEL SERVIZIO	10
ART. 19 - OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO	10
ART. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	10
ART. 21 - FACOLTA' DI RECESSO UNILATERALE DELL'ENTE	11
ART. 22 - DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DELL'AGGIUDICATARIO	11
ART. 23 - ELEZIONE DI DOMICILIO.....	11
ART. 24 - RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE.....	12



ART. 1 - OGGETTO DEL CAPITOLATO

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento del Servizio di Medico Competente e Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori dell'Ente per la durata di 36 mesi, con possibilità di rinnovo e proroga tecnica di tre mesi.

Le attività previste sono quelle indicate agli artt. 25 e 41 del D.Lgs 81/2008, in particolare:

Sorveglianza sanitaria (art. 41):

- a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.

Obblighi (art. 25):

- a) collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione (SPP) alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori per la parte di competenza;
- b) programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D.Lgs. 81/2008 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- c) istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
- d) consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
- e) consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e fornirgli le informazioni riguardo la necessità di conservazione della medesima
- f) *lettera soppressa*
- g) fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornire, altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- h) informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 e, a richiesta dello stesso, rilasciargli copia della documentazione sanitaria;
- i) comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'art. 35, al datore di lavoro, al responsabile del SPP dei rischi, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; l'indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- m) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria.

ART. 2 - DURATA

Il servizio avrà la durata di mesi 36 e decorrerà dal 01.01.2018 al 31.12.2020 (o dalla data di aggiudicazione), con possibilità di rinnovo e proroga tecnica di ulteriori 3 mesi.

L'Ente si riserva la facoltà di procedere all'esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 32 commi 8-13 del D.lgs. 50/2016.

I primi tre mesi di servizio costituiranno periodo di esperimento e di prova, insindacabilmente valutato dall'Ente; trascorso tale periodo, se il servizio non risultasse eseguito in modo soddisfacente in termini di qualità, l'Ente potrà risolvere il contratto in essere ed, eventualmente, rivolgersi alla Struttura seconda classificata od indire nuova gara.

E' facoltà dell'Ente risolvere in tutto o in parte il contratto per esigenze interne, per riorganizzazioni e/o per disposizioni regionali o statali in materia, secondo quanto meglio specificato nel presente capitolato speciale d'appalto.

Il recesso parziale dal contratto avrà effetto dopo 30 giorni dalla data in cui la relativa dichiarazione sarà stata comunicata via PEC alla Struttura appaltatrice.

ART. 3 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio comprende lo svolgimento di tutte le attività connesse al ruolo di Medico Competente, come previste dal D.lgs. 09/04/2008, n. 81.

In particolare vengono elencate, in modo esemplificativo e non esaustivo anche in ragione di eventuali future modificazioni normative, le seguenti attività:

- a) la collaborazione con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla redazione del documento di valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria, all'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei lavoratori, all'attività di formazione ed informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza ed alla organizzazione del servizio di primo soccorso;
- b) la programmazione e l'effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D.Lgs. 81/08 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati; a mero titolo esemplificativo, le visite mediche preventive e/o periodiche e/o richieste dal lavoratore, spirometria, audiometria con otoscopia, esame ergofoalmologico, stesura del certificato di flessibilità dell'astensione obbligatoria in caso di maternità, stesura del protocollo sanitario, idoneità per assunzione disabili;
- c) l'istituzione, sotto la propria responsabilità, di una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
- d) la consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, della documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/03 e con salvaguardia del segreto professionale;
- e) l'invio all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, delle cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dall'art. 40 del D.Lgs. 81/08, alla cessazione del rapporto di lavoro;
- f) l'informazione ad ogni lavoratore interessato sul significato della sorveglianza sanitaria cui è sottoposto;
- g) l'informazione ad ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D.Lgs. 81/08 e, a richiesta dello stesso, il rilascio di copia della documentazione sanitaria. Il medico competente si obbliga sin d'ora ad utilizzare la piattaforma informatica per la gestione della sicurezza, ove attivata dall'Amministrazione, con l'inserimento e l'aggiornamento dei dati di competenza del medico competente.
- h) la comunicazione, per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'art. 35 del D.Lgs. 81/08, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. In particolare il Medico competente fornisce i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e le indicazioni sul

- significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori;
- i) la visita dei luoghi di lavoro almeno una volta all'anno congiuntamente al servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi;
 - j) la partecipazione alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori;
 - k) la tenuta dei rapporti con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

La Struttura Aggiudicataria svolgerà la propria attività nei giorni, negli orari e nei luoghi che saranno concordati con l'Ente, fermo restando il rispetto della periodicità programmata per gli accertamenti sanitari e l'osservanza del D.Lgs. 81/2008 e della normativa vigente per quanto attiene le funzioni di competenza.

La Struttura Aggiudicataria è obbligata a garantire la disponibilità a nr 3/4 accessi mensili, della durata di mezza giornata ciascuno, presso le sedi dell'Ente di Schio (VI) via Baratto e Via Valbella e Montecchio Precalcino(VI).

Per le visite periodiche il medico dovrà recarsi presso le sedi dell'Ente con la necessaria attrezzatura.

Le eventuali visite specialistiche richieste eccezionalmente e per motivate ragioni, nonché gli eventuali accertamenti strumentali e di laboratorio non previsti dal presente contratto e ritenuti necessari dal medico competente ai fini della formulazione del giudizio di idoneità alla specifica mansione, saranno demandati a specialisti e Centri scelti dall'Ente che sosterrà i relativi oneri.

All'inizio della attivazione del servizio verrà concordato, di concerto con l'Ente e il RSPP, un calendario annuale delle attività di vigilanza sanitaria, da considerarsi vincolante per il Medico Competente.

I referti delle visite mediche dovranno essere consegnati al lavoratore interessato e al datore di lavoro entro 10 giorni, qualora gli accertamenti non evidenzino elementi di rilievo.

Viceversa i referti delle visite mediche dovranno essere consegnati al lavoratore interessato e al datore di lavoro entro 5 giorni lavorativi dalla visita effettuata qualora emergano elementi di rilievo e/o prescrizioni relativi alle idoneità lavorative dei lavoratori. Verrà osservato lo stesso termine di 5 giorni per la consegna del referto, dalla ricezione dell'esito di accertamenti specialistici, qualora prescritti.

ART. 4 - IMPORTO DELL'APPALTO E VARIAZIONI

L'ammontare presunto dell'appalto dei servizi oggetto di appalto è quantificato in **€. 36.000,00** (esclusi oneri previdenziali e fiscali), per un periodo di mesi 36 (mesi trentasei), dal 01.01.2018 al 31.12.2020 o dalla data di aggiudicazione dello stesso.

In caso di rinnovo di rinnovo e proroga tecnica di mesi 3 (tre) l'importo totale è quantificato in €. 75.000,00.

Trattasi di appalto a misura, pertanto, l'importo a base di gara è solo presuntivo e il corrispettivo è dato dai prezzi unitari indicati in sede di gara con l'offerta economica per i singoli servizi offerti, oltre iva, moltiplicato per le quantità effettivamente rese.

In considerazione della natura del servizio oggetto della presente gara, non sussiste la necessità di procedere alla predisposizione del DUVRI e di indicare la relativa stima dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, di cui al combinato disposto dell'art. 97 d. lgs 50/2016e dall'art. 26 del D.Lgs n. 81/2008.

I prezzi di aggiudicazione del presente appalto si intendono fissi ed invariabili a partire dalla data di decorrenza dell'appalto e per il primo biennio. La Struttura aggiudicataria, altresì, avrà l'obbligo di continuare il servizio fino ad un massimo di tre mesi, alle medesime condizioni convenute, dopo la scadenza del contratto, in attesa dell'espletamento delle procedure di gara.

A partire dal terzo anno, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 1, comma 511, legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016) che prevede in caso di variazione dei prezzi, in un aumento o in diminuzione, superiore al 10 %, per l'appaltatore e/o per la stazione appaltante la facoltà di richiedere una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo.

ART. 5 - REQUISITI, CARATTERISTICHE E CONDIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

La Struttura Aggiudicataria dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

▪ Requisiti di ordine generale:

Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara esclusivamente i soggetti, in forma singola, raggruppata o consorziata, per i quali non ricorra una delle cause di esclusione previste dalla legge.

In particolare, non è ammessa la partecipazione alla gara per i concorrenti per i quali sussistano:

- le cause di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. n° 50/2016;
- la causa di esclusione di cui all'art. 1-bis, comma 14, della legge 383/2001 e s.m.i.;
- le cause di esclusione di cui all'art. 9, comma 2, lettera a), b), c) del D. Lgs. 231/2001;
- la causa di esclusione di cui all'art. 41 del D. Lgs. 198/2006;
- la causa di esclusione di cui all'art. 44, comma 11, del D. Lgs. 286/1998;
- la causa di esclusione di cui all'art. 53 comma 16-ter del D.lgs 165/2001;
- ogni altra situazione che determini l'esclusione dalle gare di appalto e/o l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione.

▪ Requisiti di ordine tecnico-professionale:

- 1) aver ricoperto l'incarico di Medico Competente presso Privati o Amministrazioni Pubbliche con più di 200 dipendenti, per almeno 3 anni;
- 2) in possesso, alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura, dei seguenti requisiti:
 - laurea in medicina e Chirurgia con abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione all'Albo professionale;
- 3) in possesso di uno dei seguenti titoli, come previsto dall'art. 38 del D.Lgs. n. 81/2008:
 - a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
 - b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia del lavoro o in clinica del lavoro;
 - c) autorizzazione a svolgere attività di medico competente rilasciata dall'assessorato regionale competente per territorio di cui all'art. 55 del D.Lgs.15.08.1991, n. 277;
 - d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale, esclusivamente per quei soggetti che dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008 (15 maggio 2008) svolgano attività di medico competente o dimostrino di aver svolto tali attività per almeno un anno nell'arco dei tre anni anteriori all'entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008;
- 4) iscrizione nell'elenco nazionale dei Medici Competenti istituito presso il Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali (D.M.4 marzo 2009).

Nel caso di decadenza di uno o più requisiti l'Ente provvederà d'ufficio alla risoluzione del contratto.

ART. 6 - OBBLIGHI ED ONERI DELL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE

Sono a carico della stazione appaltante:

- A) Pulizie ambulatorio ed arredi;
- B) Fornitura del materiale di consumo e delle attrezzature necessarie all'espletamento del servizio, da definirsi a seguito dell'offerta tecnica del concorrente;
- C) La fornitura di un telefono fisso d'ufficio.

Oltre a tutti gli obblighi impartiti per legge in materia di sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro, l'Ente, su preventiva comunicazione e indicazione del medico competente relativa alle categorie dei dipendenti da sottoporre a visita, si impegna, attraverso l'Ufficio Personale, a:

- trasmettere al medico competente gli elenchi del personale da sottoporre a sorveglianza sanitaria, indicando la mansione specifica e l'articolazione organizzativa delle strutture di destinazione del personale;
- archiviare, con le modalità previste dalla normativa sulla privacy, le certificazioni mediche rilasciate;
- conservare le certificazioni a disposizione delle autorità competenti di vigilanza e controllo.

I rapporti con il Medico Competente per quanto riguarda lo svolgimento delle varie attività saranno tenuti dal Responsabile Ufficio Personale, Segreteria Generale e RSPP.

ART. 7 – LOCALI, ARREDI ED ATTREZZATURE

L'Ente Appaltante mette a disposizione della Struttura Aggiudicataria un ambulatorio medico presso ciascuna delle sedi e precisamente:

- Sede di Schio (VI) via Baratto presso la Casa Albergo "S. Francesco" di Via Gaminella – Schio (VI);
- Sede di Schio (VI) via Valbella presso "Residenza Valbella", via Valbella, n. 10 ;
- Sede di Montecchio Precalcino (VI) presso R.S.A. "San Michele";

ART. 8 - SOSTITUZIONE DEI PROFESSIONISTI INCARICATI

La Struttura Aggiudicataria dovrà garantire la continuità del servizio in caso di assenza del titolare. Nel caso in cui durante la vigenza contrattuale si rendesse necessario sostituire uno o più dei medici competenti, indicati in sede di offerta tecnica, l'Aggiudicatario provvederà a darne tempestiva comunicazione all'Ufficio Personale. In caso di cessazione per qualsiasi motivo del Medico competente, questi dovrà venir sostituito entro 15 giorni naturali dalla data dell'intervenuta cessazione, da altro soggetto fornito di analoghi requisiti professionali.

L'Aggiudicataria garantisce che l'eventuale sostituzione sarà subordinata alla verifica ed all'accettazione, da parte dell'Ente, dei requisiti professionali dei sostituti. In caso di ritardo nella sostituzione o di sostituzione con professionista non fornito di requisiti e curriculum analogo, l'Ente può procedere alla risoluzione del rapporto con l'Aggiudicatario.

Su richiesta dell'Ente, il soggetto aggiudicatario si obbliga a sostituire il professionista, le cui prestazioni non siano rese secondo il grado di professionalità richiesto.

ART. 9 - CONSENSO DEL LAVORATORE ALL'ATTO MEDICO

Il lavoratore è obbligato a sottoporsi agli accertamenti sanitari anche se si richiede comunque il consenso; un suo eventuale rifiuto è sanzionato nei modi e nelle forme di legge. Al medico competente sono richieste abilità relazionali e comunicative tese all'ottenimento del consenso, che deve essere subordinato ad una adeguata informazione sugli obiettivi di tutela della salute della sorveglianza sanitaria in azienda.

Il lavoratore ha, altresì, il diritto di ricevere copia degli esami da lui eseguiti con semplici spiegazioni dei risultati, copia del verbale con indicate le conclusioni, sottoscritto dal medico competente; egli deve essere informato degli effetti a lungo termine di certe esposizioni professionali.

ART. 10 - MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEI SOPRALLUOGHI

Congiuntamente al Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi, il medico competente visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno e partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori ai fini delle valutazioni e dei pareri di competenza, come previsto dall'art. 25, lettera l) e lettera m) del D.Lgs.vo 81/2008 e s.m.i..

ART. 11 - SEGRETO D'UFFICIO

L'affidatario del servizio si obbliga a non divulgare alcuna notizia concernente le attività oggetto del contratto e a non farne un utilizzo tale da arrecare pregiudizio all'Ente e garantisce che tale impegno sarà osservato dai propri collaboratori e/o prestatori d'opera.

E' fatto espresso divieto all'affidatario di procedere, nell'interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento al servizio oggetto del presente capitolato e/o alle prestazioni effettuate nell'ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione dell'Ente.

In caso di inadempienza agli obblighi di cui ai precedenti commi 1 e 2, fermo restando il diritto dell'Ente al risarcimento del danno, l'Amministrazione medesima avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

ART. 12 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il pagamento del servizio, avverrà su presentazione di regolari fatture, a mezzo ordinativo di pagamento entro 30 giorni dall'effettuazione del controllo che dovrà avvenire entro 30 giorni dalla ricezione della fattura elettronica.

In ogni caso, il pagamento delle fatture sarà subordinato all'acquisizione periodica d'ufficio, con esito positivo, del DURC (documento unico di regolarità contributiva) attestante la regolarità contributiva. In caso di irregolarità risultanti dal DURC, il pagamento della fatture verrà sospeso fino a quando l'Appaltatore non avrà regolarizzato la sua posizione. In caso di errata fatturazione di un prezzo, l'Appaltatore dovrà stornare o addebitare la differenza in più o in meno nella fattura di successiva emissione.

La fattura dovrà indicare il codice CIG assegnato al contratto.

L'Ente è tenuto al rispetto della normativa sulla fatturazione elettronica della P.A. (per cui non potrà accettare fatture cartacee - codice univoco ufficio DM5L26 -) ed al rispetto della normativa sullo "split payment" e "reverse charge".

L'Appaltatore non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi necessari a renderlo esecutivo.

Qualora si verificassero contestazioni i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere dalla definizione della contestazione, salva la possibilità di corrispondere acconti per gli importi non contestati.

Eventuali ritardi nel pagamento non costituiscono motivo di risoluzione contrattuale da parte della Struttura aggiudicataria.

Ad ogni fattura mensile dovranno essere allegati, pena la sospensione del pagamento, i cartellini marcatempo degli infermieri che hanno prestato il servizio nel mese.

ART. 13 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La Struttura Aggiudicataria, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni ed integrazioni, è tenuta ad utilizzare uno o più conto correnti bancari o

postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche relative all'appalto.

La Struttura Aggiudicataria è tenuta a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei predetti conti correnti, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Il mancato rispetto delle predette disposizioni è, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 8, della Legge 136 agosto 2010, n. 136, causa di risoluzione del contratto di appalto.

ART. 14 - CESSIONE DEL CONTRATTO E/O DEL CREDITO

E' fatto espresso divieto all'aggiudicatario di cedere, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, il contratto stipulato a seguito dell'aggiudicazione, a pena di nullità della cessione stessa.

E' fatto, altresì, divieto all'aggiudicatario di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti alla stessa dall'esecuzione dell'attività disciplinata dal presente capitolato, nonché di conferire procure all'incasso se non con preventiva autorizzazione dell'Ente.

Per quanto riguarda le vicende soggettive dell'appaltatore si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. n°50/2016.

ART. 15 - PENALITA'

La Struttura Aggiudicataria, nell'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di protocolli interni nonché al presente Capitolato Speciale e ogni altra documentazione di gara. Ove l'Aggiudicataria non si attenga a tutti gli obblighi dichiarati in sede di offerta, ovvero violi le disposizioni del presente Capitolato Speciale, è obbligata al pagamento di una penale fino ad un massimo pari al 5% (cinque per cento) sul valore stimato del contratto per ciascuna inadempienza, variabile in relazione all'entità del disservizio e/o all'eventuale recidiva.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta, alla quale l'Aggiudicataria ha facoltà di presentare le sue contro deduzioni entro e non oltre dieci giorni solari successivi decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione trasmessa via PEC. Nel caso in cui l'ente non ritenesse fondate le eventuali controdeduzioni della Struttura aggiudicataria, ovvero la stessa non presentasse alcuna controdeduzione nei tempi consentiti, la suddetta penalità sarà immediatamente applicata, con decurtazione dell'importo nella prima fattura utile.

Resta salvo il diritto dell'Ente di risolvere il contratto a seguito di almeno n. 3 inadempienze gravi, comunicate in forma scritta a mezzo PEC e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni. L'Ente avrà comunque la facoltà di procedere, a spese della Struttura aggiudicataria, all'espletamento d'ufficio, totale o parziale, dei servizi non eseguiti.

Gli importi verranno trattenuti dalla prima fattura utile.

L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto dell'Ente di richiedere il risarcimento di eventuali maggiori danni, ai sensi dell'art. 1382 del Codice Civile e di intimare la risoluzione del contratto per inadempimento.

E' sempre fatta salva la causa di forza maggiore o lo stato di necessità.

ART. 16 - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E RCO

La Struttura aggiudicataria, terrà indenne l'Ente - nel modo più ampio e senza eccezioni o riserve - da ogni diritto, pretesa o molestia che i lavoratori dovessero avanzare per obbligazioni causalmente riconducibili all'attività oggetto dell'appalto.

La Struttura aggiudicataria si impegna a stipulare a propria cura e spese, con primaria Compagnia Assicuratrice, per tutta la durata dell'appalto, una polizza di Responsabilità Civile Verso Terzi con un massimale "unico" di garanzia non inferiore ad € 5.000.000,00.= per sinistro, fermo restando che, restano a carico della Struttura aggiudicataria eventuali danni non coperti dalla polizza e/o eventuali franchigie e/o scoperti.

Tale copertura dovrà prevedere l'estensione alla Responsabilità Civile Professionale del personale sanitario e medico dipendente e non dipendente della Struttura aggiudicataria con un massimale di garanzia non inferiore ad € 2.000.000,00.= per sinistro.

Estensioni minime richieste:

- ✓ estensione alle perdite patrimoniali, comprese multe, ammende e sanzioni, inflitte a terzi per errori e/o omissioni imputabili alla Struttura aggiudicataria e/o al personale dipendente e non dipendente della stessa;
- ✓ estensione qualifica di terzi anche all'Amministrazione dell'Ente, suoi incaricati e/o dipendenti;
- ✓ rinuncia rivalsa nei confronti dell'Amministrazione dell'Ente, incaricati e/o dipendenti.

ART. 17 - CONTROVERSIE

Per ogni controversia è competente esclusivamente il Foro di Vicenza.

La struttura aggiudicataria in caso di contestazioni insorte tra le parti, non potrà mai sospendere né rifiutarsi di eseguire le disposizioni dell'Ente.

Nel caso di carenze nell'adempimento degli obblighi contrattuali da parte della Struttura aggiudicataria, l'Ente, per ovviarvi, potrà ricorrere a ditte terze oppure servirsi di proprio personale, addebitando alla Struttura aggiudicataria la maggiore spesa.

ART. 18 - VIGILANZA E CONTROLLO DEL SERVIZIO

Competono all'Ente tramite il Responsabile Ufficio Personale la vigilanza ed il controllo della puntualità delle prestazioni rispetto agli obiettivi del servizio e alla normativa vigente.

ART. 19 - OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO

La Struttura Aggiudicataria è tenuta al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato con D.P.R. n.62/2013 nonché dal "Codice di comportamento Aziendale" dell'Ente approvato con deliberazione n. 53 del 06.12.2016. La violazione dei suddetti obblighi comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione della violazione la stessa sia ritenuta grave.

ART. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Le parti convengono che, oltre a quanto previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto le seguenti fattispecie:

- A) apertura di una procedura di fallimento a carico della Struttura o altre procedure derivanti da insolvenza;
- B) cessione dell'attività, cessione d'azienda, atti di sequestro o di pignoramento a carico della Struttura aggiudicataria;
- C) in caso di consorzi o ATI: espletamento effettivo del servizio da parte di una consorziata o associata diversa da quella indicata nelle fasi di gara.
- D) impiego di personale non regolarmente assunto dalla Struttura aggiudicataria;
- E) cessione del contratto o subappalto, senza preventivo consenso dell'Ente interessato;
- F) grave e ripetuta inosservanza delle norme igienico sanitarie;
- G) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e/o mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro ed agli integrativi provinciali/aziendali;
- H) danni volontari prodotti ad impianti ed attrezzature di proprietà dell'Ente;
- I) utilizzo dei locali per fini non attinenti all'espletamento del servizio in oggetto;
- J) non ottemperanza entro il termine assegnato circa le prescrizioni dell'Ente;

- K) violazione ripetuta delle norme di sicurezza;
- L) sospensione, interruzione, abbandono o mancata effettuazione del servizio da parte della Struttura aggiudicataria;
- M) contegno abituale del personale della Struttura aggiudicataria tale da recare pregiudizio alla dignità dell'utenza, alla collaborazione/integrazione con tutte le figure professionali che operano nel servizio, o irrispettoso e scorretto nei confronti degli utenti o dei loro familiari;
- N) grave violazione degli obblighi contrattuali non sanata dalla Struttura aggiudicataria nonostante diffida formale dell'Amministrazione;
- O) notificazione ripetuta di penalità a carico della Struttura aggiudicataria (3 volte negli ultimi 12 mesi);
- P) n. 3 contestazioni scritte, comunicate a mezzo raccomandata, a cui la Struttura appaltatrice non fornisca adeguate giustificazioni nei termini prescritti;
- Q) nuove disposizioni regionali o statali in materia;
- R) mancato adeguamento delle polizze assicurative, secondo le prescrizioni del presente Capitolato.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto potrà essere risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Ente di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Qualsiasi danno provocato all'Ente in dipendenza del rapporto oggetto dell'appalto comporterà l'obbligo di risarcimento da parte della Struttura aggiudicataria.

Ferme le eventuali responsabilità di ordine penale, la risoluzione del contratto comporterà per la Struttura aggiudicataria la perdita del deposito cauzionale, il rimborso di eventuali maggiori oneri sostenuti dall'Ente per essersi rivolto ad altre Ditte, nonché ogni altro eventuale danno, spesa o pregiudizio che per tali fatti l'Ente dovesse subire.

In questo caso l'Aggiudicatario non potrà accampare pretese di sorta e conserverà solo il diritto alla contabilizzazione ed al pagamento dei servizi regolarmente svolti.

ART. 21 - FACOLTA' DI RECESSO UNILATERALE DELL'ENTE

L'Ente, in caso di servizio reputato non soddisfacente, si riserva la facoltà di recesso unilaterale dal contratto, previo invio alla Struttura Aggiudicataria di dettagliata relazione ove si evidenzia il riscontro negativo non episodico.

ART. 22 - DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DELL'AGGIUDICATARIO

Qualora la Struttura Aggiudicataria dovesse disdettare il contratto prima della scadenza prevista, senza giustificato motivo, l'Ente si rivarrà, a titolo risarcitorio, su tutto il deposito cauzionale definitivo, salvo eventuali altri maggiori danni. Sarà inoltre addebitata alla Struttura aggiudicataria, a titolo di risarcimento danni, la maggiore spesa derivante dall'assegnazione dell'appalto ad altre Ditte.

Nel caso di disdetta del contratto da parte della Struttura aggiudicataria, per giusta causa, la comunicazione di preavviso all'Ente dovrà essere di almeno 6 (sei) mesi dalla data di ricevimento della raccomandata.

ART. 23 - ELEZIONE DI DOMICILIO

La Struttura aggiudicataria, ai fini delle valide comunicazioni, con presunzione assoluta di recepimento, dovrà eleggere il rispettivo domicilio e comunicarlo all'Ente entro quindici giorni solari consecutivi dalla data di inizio del contratto. L'Ente appaltante elegge il proprio domicilio in Schio – Via Baratto 39 – 36015 Schio (VI). Le parti si impegnano a comunicare entro 3 giorni solari eventuali variazioni del rispettivo domicilio.

ART. 24 - RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE

Per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale le parti fanno riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle vigenti leggi inerenti il settore.

LA CASA

Centro Assistenza Servizi per Anziani
IL SEGRETARIO DIRETTORE
F.to Dott. Matteo Maroni

Schio, 03.11.2017

LA DITTA – PER ACCETTAZIONE – TIMBRO E FIRMA

